

COMUNE DI PILA
(PROVINCIA DI VERCELLI)

ORDINANZA N. 4/2020

Pila lì, 25.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la documentazione in atti di questo Ente in data 3/4/2020 prot.n.434, laddove da accertamenti si rilevavano delle opere edilizie interessanti gli immobili distinti nel N.C.T. al Foglio n. 4 Mappali n. 519 – 522 – 997 – 883 – 884 in Pila;

VISTE le risultanze definitive dei controlli edilizi effettuati dal personale incaricato in data 15/5/2020 prot.n.609 e laddove sono state rilevate opere edilizie abusive e come di seguito sommariamente descritte:

realizzazione tettoia aperta, demolizione agglomerato roccioso, riporto materiali di scavo, sistemazione terreno

(si rimanda al verbale di sopralluogo in atti);

TENUTO CONTO che gli immobili oggetto di interventi abusivi sono sottoposti ai seguenti vincoli :

- Aree in vincolo idrogeologico classe urbanistica III b sottoclasse IIIb4;
- Aree in fascia di rispetto fluviale;
- Area soggetta a vincolo paesaggistico in quanto a meno di 150 metri dal fiume Sesia;

RICHIAMATA l'Ordinanza di sospensione dei lavori n. 1 del 03.04.2020 rettificata con ordinanza n. 3 del 25.05.2020 con cui è stata disposta la sospensione dei lavori in via cautelativa, con riserva dei provvedimenti di cui al Titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza pregiudizio di quelli di carattere amministrativo e penale connessi all'infrazione eseguiti sui mappali 519-522-997-883-884 del Foglio 4.

VERIFICATO pertanto e comunque che tali lavori sono stati eseguiti in violazione al D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i. ed in assenza di titolo edilizio abilitativo;

RITENUTO pertanto di emanare provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dei soggetti responsabili e per quanto emerge dalla documentazione in atti;

RICHIAMATO l'art. 27, 2° comma, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il quale dispone quanto segue (**si riporta stralcio articolo**):

2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

RICHIAMATO l'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. che dispone quanto di seguito (si riporta stralcio articolo):

Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici

1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)

PRESO ATTO di quanto disposto dagli articoli in precedenza citati e ritenuto quindi di emanare Ordinanza a cura del Responsabile del competente ufficio comunale ai fini della demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi preesistente e per quanto di competenza, **fatto salvo eventuali ulteriori provvedimenti che gli Organi ed Enti competenti riterranno opportuno emanare secondo le rispettive competenze;**

VISTA la Legge Regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 361 e 650 c.p.c. e c.p.p.;

RILEVATA l'entità della violazione commessa;

RAVVISATA la necessità della reintegrazione dell'ordine giuridico violato,

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 art. 107 e s.m.i.,

I N G I U N G E

----- SI OMETTE OGNI RIFERIMENTO PER LA VIGENTE NORMATIVA SULLA PRIVACY

il ripristino dello stato dei luoghi preesistente a propria cura e spese entro il termine di **giorni 90 (novanta) dalla data di notifica del presente atto, delle opere edilizie abusivamente realizzate e indicate nel Verbale di sopralluogo in data 15/5/2020 prot.n.609 (si rimanda al verbale in atti), SALVO CHE I RESPONSABILI RICHIEDANO ENTRO IL TERMINE ASSEGNATO PER LA RIMESIONE IN PRISTINO ED OTTENGANO NEI MODI E TERMINI DI LEGGE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI AL MANTENIMENTO DELLE OPERE ESEGUITE DA PARTE DEI COMPETENTI ENTI, IVI COMPRESA LA SOPRINTENDENZA AI BENI PAESAGGISTICI, RICORRENDONE I RELATIVI PRESUPPOSTI DI LEGGE, e preavvisandoli che in mancanza, si provvederà d'ufficio a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso, con l'adozione di tutti i consequenziali e ulteriori provvedimenti di Legge.**

DISPONE

- 1) La notificazione con l'osservanza delle norme di cui all'art. 137 e successivi C.P.C. di copia della presente al suddetto nominativo (ulteriori riferimenti omissi per la vigente normativa sulla privacy) ed il cui elenco è custodito presso l'Ufficio del Comune di Pila.
- 2) L'invio di copia della presente alla Procura della Repubblica di Vercelli, al Ministero Beni Culturali – competente Soprintendenza di Torino per le valutazioni di competenza, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vercelli, al Settore decentrato OO.PP. Biella / Vercelli, alla Regione Piemonte Settore Vigilanza Urbanistica;
- 3) L'affissione di copia della presente all'Albo Pretorio informatizzato del Comune di Pila, nonché in corrispondenza dei luoghi di svolgimento dell'attività vietata.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.1.1977 n. 10 ed in conformità alla Legge 7.8.1990 n. 241 o alternativamente al Capo dello Stato entro 120 giorni nei modi e termini di Legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Tiziano Garavaglia

